

Allegato A) al Verbale di assemblea straordinaria del 29 ottobre 2020

STATUTO DELLA Associazione “CENTRO LOTTA ALLE DIPENDENZE – Ente del Terzo Settore” abbreviato “CLAD – E.T.S.”

Art. 1 - Denominazione

E' costituita Associazione denominata “CENTRO LOTTA ALLE DIPENDENZE Onlus”, abbreviata “CLAD - ONLUS”; al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) assumerà la denominazione “Organizzazione Di Volontariato - CENTRO LOTTA ALLE DIPENDENZE - Ente del Terzo Ssttore ” o in forma abbreviata “ODV CLAD ETS”, indicando tale acronimo in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Verona ed ha durata illimitata. Sedi secondarie e/o unità operative possono essere attivate in altre località italiane o della Comunità Europea, nonché extra Europee, secondo le norme che saranno stabilite, di volta in volta, dall'assemblea.

Art. 3 - Oggetto

L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1 lettere a), b), c), d), g, h), i), j) w) dell'articolo 5 D.Lgs n.117/2017, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Finalità

L'Associazione, svolge in particolare:

- una corretta informazione e formazione nei confronti dei volontari e collaboratori dell'Associazione per le finalità proprie e di aggiornamento professionale nel campo delle dipendenze in genere: alcool, fumo, droghe illecite, comportamenti d'abuso di psicofarmaci e patologie correlate; interventi preventivi volti a ridurre il rischio di dipendenza intervenendo anche in collaborazione o convenzione con istituzioni ed enti nazionali e/o internazionali;
- assiste le persone affette da dipendenze che abbisognano di cure a domicilio, in day hospital, con ricovero ospedaliero, in casa-alloggio, in comunità terapeutiche, ecc., ogni forma terapeutica e riabilitativa anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati;
- promuove l'inserimento sociale di tutti i soggetti che presentino problematiche inerenti l'area del disagio giovanile;
- presta consulenze e servizi a favore di strutture che si occupano di ogni tipo di dipendenze in tutti gli ambiti;
- organizza simposi, seminari, convegni e corsi di aggiornamento ed educazione continua per operatori del settore;
- gestisce, ove ritenuto meritevole, un periodico e/o pubblicazioni su tematiche specifiche, anche con attività editoriale;
- sostiene, anche tramite borse ed assegni di studio nei confronti di persone meritevoli, quelle iniziative territoriali, ospedaliere o universitarie e del privato sociale ritenute innovative e meritevoli finalizzate all'assistenza sociale.

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n.117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'Assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'Art. 6 D.Lgs. n.117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs.n.117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Ai sensi degli artt. 55 e 56 del C.T.S., l'Associazione potrà cooperare e collaborare con gli Enti Pubblici indicati, anche mediante accreditamento, per progetti inerenti le finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali utili al raggiungimento dello scopo sociale prestando anche nelle singole occasioni le necessarie garanzie.

Art. 5 – Proventi e patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6 - Soci

L'Associazione ha tre categorie di Soci: fondatori, ordinari effettivi e onorari sostenitori e dovranno essere un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

- a. Sono **soci fondatori** le persone che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'associazione. Ai soci fondatori saranno riservate alcune prerogative non incompatibili con i principi di democraticità dell'Associazione (esonero dal pagamento della quota sociale).
- b. Sono **soci ordinari effettivi** le persone che operano nel settore sanitario, del privato-sociale e del volontariato, che aderiscono ai fini dell'Associazione rispettando lo statuto e impegnandosi a prestare, con continuità, servizio di volontariato a favore dell'Associazione per un periodo minimo da espletarsi nell'arco dell'anno associativo, il tutto in sintonia con quanto sarà deciso dagli Organi statutari preposti.
- c. Sono **soci onorari sostenitori** tutte le persone fisiche che sostengono concretamente le singole iniziative attraverso gratuiti contributi economici e/o professionali e gli Enti, pubblici e privati, che partecipano alla programmazione delle attività della Associazione sostenendo le singole iniziative attraverso contributi in denaro o mediante donazione di beni materiali.

Tutti i Soci fondatori e ordinari effettivi hanno diritto di voto in assemblea ordinaria, mentre tutti i soci avranno diritto di voto nelle assemblee straordinarie.

L'appartenenza alla presente associazione non esclude nè pregiudica la contemporanea adesione del socio ad altre associazioni, organismi o istituzioni, purchè non in conflitto o in antitesi con la presente.

Art. 7 - Modalità di ammissione e tessera

L'ammissione a socio ordinario effettivo a "Centro Lotta Alle Dipendenze – Ente del Terzo Settore" (abbreviata CLAD – ETS) è subordinata alla presentazione della domanda indirizzata al Consiglio Direttivo. La domanda stessa approvata dal Consiglio Direttivo con delibera di ammissione, previa verifica dei requisiti previsti dal presente statuto e ai requisiti di onorabilità e di specifica adesione all'oggetto e alle finalità associative.

L'ammissione a Soci onorari è approvata direttamente dal Consiglio Direttivo.

La delibera di ammissione a socio sarà comunicata al neo associato ed annotata dall'organo amministrativo nel registro degli associati.

In caso di rifiuto dell'ammissione a socio dovrà essere fatta comunicazione motivata all'interessato entro sessanta giorni dalla deliberazione.

Il diniego all'ammissione a socio potrà essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione motivata avanti l'Assemblea dei Soci, che delibera nella prima riunione utile.

Art. 8 - Durata e cessazione del rapporto associativo

Dalla data di accettazione della domanda di ammissione il Socio è impegnato per l'anno solare in corso, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di Socio viene a cessare nei seguenti casi:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni volontarie;
- c) in caso di morosità;
- d) per esclusione;
- e) per mancato rispetto dello statuto e delle deliberazioni associative, per comportamenti contrari al perseguimento dello scopo associativo o incompatibili con la finalità dell'Associazione.

La qualità di Socio è intrasmissibile.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo amministrativo. La dichiarazione di recesso ha effetto con la scadenza dell'anno in corso, purchè effettuata almeno tre mesi prima (30 settembre).

L'Associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha diritto di ripetizione di quanto versato, né alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9 - Obblighi sociali e finanziari

Ogni Socio si impegna a rispettare lo statuto collaborando alle attività sociali, conformandosi alle decisioni e alle deliberazioni emanate dagli Organi Sociali.

I Soci ordinari effettivi sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.

Art. 10 - Organi sociali

L'Associazione si avvale dei seguenti Organi:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Il segretario - tesoriere
- L'Organo di controllo - Collegio Sindacale.

Art. 11 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'Organo interessato.

Art. 12 - Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, effettuata con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la ricevuta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine

del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata, all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio o rendiconto e, se tenuta, il bilancio sociale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, ivi compresa l'azione risarcitoria;
- delibera sull'impugnazione eventuale del soggetto non ammesso a socio dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, che può essere esercitato da coloro che sono iscritti almeno da tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del codice civile in quanto compatibili.

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, oltre ad eventuali collegamenti individuali, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette membri, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per 3 (tre) anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili per un massimo di tre volte.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio o il rendiconto, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa ed approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per consentire all'Assemblea dei soci di approvarlo entro i termini di legge;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati ;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- nominare, qualora ritenuto utile od opportuno un Vice Presidente;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, effettuata con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la ricevuta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato. Con le medesime modalità, con un preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, anche se la partecipazione in remoto sarà individuale.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, anche legali e giudiziali. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, qualora nominato dal Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso o tutte le volte che dal Presidente venga espressamente delegato

Art. 16 - Il Segretario-tesoriere

Il Segretario - tesoriere ha i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e sull'attività dell'Associazione;

- predisporre la tenuta e l'aggiornamento del libro soci, redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali, predisporre e tenere la contabilità dell'Associazione;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre precedente l'esercizio di riferimento;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio consuntivo o rendiconto da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo dell'anno successivo l'esercizio di riferimento, secondo le indicazioni previste dal D. Lgs 117/2017 e dal D.M. 39/2020 e dalle previsioni del Codice civile e del CTS;
- è a capo dell'eventuale personale volontario dell'Associazione ed è il responsabile per i rapporti con gli enti previdenziali ed assicurativi, nonché responsabile per le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Art. 17 - Collegio dei Sindaci Revisori o Revisore Unico

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea che nomina anche due supplenti. Il mandato è triennale. Al loro interno i Revisori eleggono un presidente.

Laddove i requisiti previsti dalla legge lo consentano, in luogo del Collegio dei Revisori, sarà possibile eleggere un Revisore Unico

La carica di Revisore è compatibile con quella di socio.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle Leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio economico con le risultanze delle scritture e dei libri contabili.

I Revisori o il Revisore Unico possono provvedere, in ogni momento e singolarmente, ad effettuare ispezioni e controlli, su tutta la materia economico-finanziaria dell'Associazione, redigendo i verbali e stendendo una relazione annuale da presentare in Assemblea.

Il Collegio dei Revisori deve essere composto da almeno un membro in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 del codice civile; il Revisore Unico deve essere in possesso di tali requisiti.

Al Collegio Sindacale o al Revisore Unico si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 del codice civile.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico esercitano i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale, laddove ricorrano i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - Volontari

Qualora l'Ente, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, si avvallesse di volontari che prestassero la propria attività a favore dell'Associazione, si rende opportuno fare un distinguo tra la figura del socio e la figura del volontario, le quali possono non combaciare.

Il volontario può infatti decidere di non entrare a far parte della compagine sociale, pur mantenendo il suo ruolo e svolgendo così l'attività tipica dell'associazione a servizio della comunità, restando però estraneo alle decisioni dell'ente e non potendo partecipare all'assemblea.

Nel caso in cui il volontario decidesse di diventare anche socio dell'associazione pagherà la quota associativa nella misura stabilita dallo statuto dell'ente e sarà iscritto nel registro dei soci.

Doveri dell'associazione nei confronti del volontario:

- deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale. Al fine di poter adempiere a tale obbligo deve previamente dotarsi di un "registro volontari", nel quale devono essere inseriti i nominativi e i dati identificativi del volontario, l'inizio della sua attività e, qualora per qualsivoglia motivo si concluda il suo apporto volontaristico, anche

la data di fine. Tale registro dovrà inoltre essere coordinato con le norme interne dell'Ente (regolamento, ecc...) all'interno dei quali, l'Ente procede a normare le modalità d'ingresso e d'operatività dei volontari all'interno dell'ETS;

- deve provvedere alla copertura assicurativa dei volontari non occasionali iscritti al registro e i volontari occasionali. L'assicurazione deve prevedere apposita copertura rispetto a infortuni, malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo con apposito regolamento. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto all'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017 del Codice del Terzo Settore.

Art. 19 - Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci riunita in prima convocazione con deliberazione votata a maggioranza dai quattro quinti dei Soci, oppure in seconda convocazione con delibera votata a maggioranza dai quattro quinti dei Soci presenti.

Sarà invece, sufficiente l'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria per quelle modifiche che si renderanno necessarie al fine di adeguare lo statuto alle leggi promulgate dal Parlamento Italiano, da altro organo deputato o dalla Regione Veneto, in merito alle associazioni di volontariato o agli scopi dell'Associazione.

Art. 20 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D. Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D. Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D. Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 21 - Norme in caso di scioglimento dell'associazione

In ogni ipotesi di scioglimento l'Assemblea dei Soci nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell'ente del terzo settore, il patrimonio residuo deve essere destinato ad altri enti del terzo settore, secondo le norme dello statuto dell'ente stesso. Tuttavia prima della devoluzione effettiva, deve essere ottenuto un parere positivo da parte dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, o in ogni caso ad esso connesse, che non possano essere composte bonariamente saranno risolte, in conformità al Regolamento di Conciliazione ed arbitrato della Camera Arbitrale Veneta presso la C.C.I.A.A. di Verona, da un collegio composto di tre membri che saranno nominati in conformità a detto regolamento. Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale.

Art. 24 - Norme transitorie e finali

La disciplina delle ONLUS (D. Lgs. n. 460/1997) rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore

(articoli 102, comma 2 e 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore); l'efficacia alla decorrenza del termine sarà collegata la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore.” (Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Per quanto non espressamente previsto e contenuto nel presente statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo settore di cui al D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 ed alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto in Verona il 29 ottobre 2020.

Beltrame Geraldina

CarolloGiovanni Benito

Casari Rebecca

Chiamulera Cristiano

Delaini Paolo

Ferrara Stefano

Lugoboni Fabio

Mezzelani Paolo

Pagliarani Loredana

Pancaldi Federica

Righetti Francesco

Segala Renzo

Smacchia Camillo